

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.9

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (9)

*(articoli 1, comma 3, e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 18 giugno 2008*

---

Prot: RGS 0074718/2008

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 6 SETTEMBRE 2006, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/91/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI NONCHÉ ALLA SALVAGUARDIA E ALLE MODIFICAZIONI DEL LORO CAPITALE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2008, N. 34.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007";

Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione della società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

*(Modifiche al capo V del titolo V del libro V del codice civile)*

1. All'articolo 2329, numero 2), le parole "e 2343" sono sostituite dalle seguenti: ", 2343 e 2343-ter".

2. Dopo l'articolo 2343-bis sono inseriti i seguenti articoli:

a) "Articolo 2343-ter

*Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima*

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero



Prot: RGS 0074718/2008

- b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi dei commi precedenti presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera b) risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi."

b) "Articolo 2343-quater  
*Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione*

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo articolo si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine l'adeguatezza della professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter secondo comma, lettera b).

Qualora gli amministratori ritengano sussistenti i fatti di cui al comma precedente ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
- b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
- c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società."

3. Il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente: "Il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate".



Prot: RGS 0074718/2008

4. L'articolo 2358 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2358

*Altre operazioni sulle proprie azioni*

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis, l'assemblea autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni emesse da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il prezzo di acquisto è determinato tenendo conto del prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis."



Prot: RGS 0074718/2008

5. L'articolo 2440 è modificato come segue:

a) Al primo comma le parole "e 2343" sono sostituite dalle seguenti: "2343, 2343-ter, e 2343-quater".

b) Dopo il primo comma è inserito il seguente secondo comma: "La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater è allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444".

6. Dopo l'articolo 2440, è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 2440-bis*

*Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima*

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all'articolo 2443, secondo comma, qualora sia proposto, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell'articolo 2343-ter, gli amministratori espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione del registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma e dalla quale risulti la data in cui è stato deliberato l'aumento di capitale.

Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al comma precedente i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data in cui è stato deliberato l'aumento di capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al precedente comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma."

7. Al secondo comma dell'articolo 2445, le parole "La riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione".

## Art. 2

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile)*

1. All'articolo 111-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis ed 1-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

